

Legge 28 luglio 2026 n. 137

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

UNA PRIMA VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 2 OTTOBRE 2026

PREMESSA

La riforma dell'ordinamento forense di cui alla legge delega 137/2026 non può essere valutata mediante un confronto puramente testuale con la legge 247/2012 perché nei quasi quattordici anni trascorsi, l'ordinamento professionale è stato inciso da numerose fonti legislative e regolamentari (decreti del Ministro della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense) nonché dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità ed amministrativa.

Per questa ragione, le singole disposizioni della legge delega per come attuate dal decreto legislativo possono apparire fortemente innovative se confrontate con il solo testo originario della legge del 2012 e, nello stesso tempo, risultare sostanzialmente solo ricognitive se confrontate con il diritto effettivamente vigente al momento della sua approvazione.

Il presente contributo adotta pertanto un doppio livello di comparazione: il primo, che può definirsi "storico", misura la distanza fra la legge. 247/2012 e la riforma del 2026 mentre il secondo misura invece l'"innovazione effettiva", assumendo come termine di confronto il diritto vigente immediatamente prima della legge delega.

È questo secondo parametro che consente di distinguere le vere innovazioni dalle disposizioni che si limitano a recepire, coordinare o positivizzare modifiche già intervenute.

Una prima conclusione può essere anticipata con chiarezza: la nuova disciplina non rifonda l'ordinamento forense. Essa conserva l'architettura della legge 247 del 2012, incorpora le modificazioni intervenute nei quattordici anni successivi e introduce un gruppo circoscritto, ma politicamente e professionalmente rilevante, di innovazioni effettive.

Il dato quantitativo può ingannare. Novantacinque articoli, una nuova numerazione e una riscrittura pressoché integrale possono suggerire una cesura. Ma la misura della riforma non coincide con il numero delle parole cambiate. Occorre verificare quali regole fossero già vigenti per effetto della

legislazione speciale, dei regolamenti, del codice deontologico e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il valore principale dell'intervento è dunque il tentativo di ricomporre entro un testo unitario una disciplina frammentata. Il suo limite potenziale è che al riordino si accompagnino rinvii regolamentari, discipline transitorie e zone di sovrapposizione capaci di generare una nuova stratificazione e nuovo contenzioso

IL METODO DELLA COMPARAZIONE

Il confronto deve svolgersi su due piani:

- il primo è storico e misura la distanza fra la legge 247 del 2012 e lo schema del 2026;
- il secondo, giuridicamente più significativo, confronta lo schema con il diritto effettivamente vigente immediatamente prima della legge delega 137 del 2026.

Solo il secondo parametro consente di distinguere quattro fenomeni diversi: la riproduzione della disciplina previgente; la continuità integrata, nella quale il decreto positivizza diritto vivente o regolamentare; la rielaborazione significativa di istituti già esistenti; la vera innovazione, che introduce una regola o una figura non riconducibile al sistema precedente.

A questo doppio confronto va aggiunto il controllo dell'articolo 76 della Costituzione. Non ogni dettaglio privo di corrispondenza letterale nella delega costituisce eccesso: il legislatore delegato dispone di uno spazio di completamento coerente. Il problema nasce quando la disposizione modifica l'indirizzo della legge delega, incide su una materia estranea o sceglie una soluzione incompatibile con il criterio direttivo.

PRINCIPI GENERALI, FUNZIONE DELL'AVVOCATO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sul terreno dei principi generali, la riforma del 2026 presenta un grado molto elevato di continuità con la legge 247/2012.

Autonomia e indipendenza dell'avvocato, funzione difensiva, iscrizione all'albo, soggezione alle regole deontologiche e tutela dell'affidamento della collettività appartengono già all'impianto della legge del 2012.

La legge delega non rifonda, dunque, lo statuto costituzionale e professionale dell'avvocato, ma tende a riorganizzarlo e, in alcuni punti, a rafforzarne la formulazione.

La continuità è particolarmente evidente nella disciplina dell'attività professionale: la formula relativa alla consulenza e assistenza legale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato,

così come la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato o coordinato e delle attività nell'ambito dei gruppi societari, trova già un antecedente diretto nell'art. 2 della legge 247/2012.

La riserva di attività e l'ampliamento dell'area professionale

Più articolato è il giudizio sulla riserva professionale.

L'art. 2, comma 5, della legge 247/2012 già riservava agli avvocati l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi e negli arbitrati rituali, riservando, tuttavia, al legislatore, la possibilità di derogarvi con legge ordinaria.

Nel periodo successivo, l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico degli istituti della negoziazione assistita, della mediazione e degli strumenti di composizione alternativa delle controversie ha progressivamente ampliato il contesto nel quale l'attività dell'avvocato si svolge.

La delega del 2026 si colloca dentro questa evoluzione limitandosi a recepirla.

Lo schema approvato il 2 ottobre 2026 conferma questa lettura. L'assistenza nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata viene espressamente collocata fra le attività riservate. La presenza dell'avvocato era già richiesta dalle rispettive discipline: la novità effettiva consiste nella loro riconduzione unitaria allo statuto professionale.

Deontologia, segreto professionale e pubblicità

Anche l'intervento sulla deontologia è caratterizzato, prevalentemente, dalla continuità.

La potestà normativa del CNF e il ruolo del codice deontologico sono elementi strutturali dell'ordinamento vigente.

Analogo discorso vale per il segreto professionale: la riforma del 2026 non introduce il dovere di segretezza, ma ne accentua la qualificazione, richiamandone il carattere inviolabile e indisponibile.

Si tratta quindi di un rafforzamento normativo e simbolico di un principio preesistente, più che della creazione di una nuova garanzia.

La disciplina della pubblicità informativa evidenzia la stessa dinamica: trasparenza, verità e correttezza erano già richieste dalla legge 247/2012 e dalla disciplina deontologica; l'evoluzione digitale ha modificato profondamente i mezzi di comunicazione professionale, ma non il nucleo del principio. La delega tende a ricondurre la comunicazione dell'avvocato alla tutela dell'affidamento della collettività e al rispetto del segreto professionale, in un quadro nel quale l'intervento normativo novità è soprattutto di mero coordinamento della previgente disciplina.

Il decreto precisa ora la portata del segreto professionale, estendendolo ai supporti cartacei, elettronici, audio e video e ai dipendenti, collaboratori, praticanti, soci, componenti delle reti e

professionisti che condividono i locali. Non nasce un nuovo dovere di segretezza, ma viene rafforzata e aggiornata la garanzia rispetto alle forme digitali e collettive dell'organizzazione professionale.

È inoltre previsto l'aggiornamento almeno triennale del codice deontologico. La potestà normativa del CNF resta quella già conosciuta, ma l'adeguamento periodico diventa un obbligo temporalmente definito.

Dall'impegno solenne al giuramento

La legge 247/2012 aveva sostituito il tradizionale giuramento con l'impegno solenne; la delega del 2026 prevede invece il ripristino del giuramento.

In questo caso non siamo di fronte alla positivizzazione di una disciplina sopravvenuta, né a un semplice aggiornamento terminologico: il ritorno al giuramento costituisce una innovazione effettiva, ma non per questo necessariamente condivisibile.

La scelta appare discutibile sul piano della cultura istituzionale dell'avvocatura.

Il giuramento è tradizionalmente proprio di soggetti investiti di pubbliche funzioni o inseriti in apparati istituzionali; l'avvocato, invece, partecipa all'amministrazione della giustizia da una posizione strutturalmente autonoma e indipendente.

L'«impegno solenne» esprimeva con maggiore coerenza questa specificità: non un vincolo di appartenenza o fedeltà istituzionale, ma l'assunzione, pubblica e personale, dei doveri derivanti dalla funzione difensiva, nell'interesse dell'assistito e per i fini della giustizia.

Il ritorno alla categoria del giuramento rischia pertanto di avere un significato prevalentemente simbolico e, sotto il profilo ordinamentale, persino regressivo, perché attenua quella distinzione tra avvocatura e apparati pubblici che costituisce uno dei presupposti dell'indipendenza della professione.

Il decreto attuativo ha esercitato integralmente la scelta contenuta nella delega e ha ripristinato il giuramento. La valutazione critica formulata in precedenza deve quindi essere confermata: non si tratta di una variazione lessicale, ma di un mutamento simbolico che accentua la dimensione pubblicistica della professione senza apportare un corrispondente rafforzamento delle garanzie di indipendenza.

FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

L'esercizio associato

Anche l'esercizio della professione in forma associata non costituisce una novità della riforma del 2026.

La legge 247/2012 aveva già riconosciuto l'esercizio professionale mediante associazioni e società, collocandolo entro i principi di personalità della prestazione, indipendenza e responsabilità professionale.

Il confronto storico mostra modificazioni di formulazione e di assetto, ma il confronto con il diritto effettivamente vigente impone maggiore cautela: una parte rilevante dell'evoluzione delle forme collettive di esercizio si è infatti già prodotta nel periodo successivo al 2012.

Le società tra avvocati e la legge 124/2017

Se la nuova disciplina viene confrontata soltanto con il testo originario della legge 247/2012, la distanza può apparire molto ampia; ma la disciplina originaria era stata già profondamente incisa dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto nell'ordinamento un modello societario già operativo prima dell'approvazione della legge delega 137/ 2026.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/2026, depositata il 21 luglio 2026, è intervenuta sull'art. 4-bis, comma 2, lett. a) della legge 247/2012, in tema di partecipazione del socio non professionista: pur dichiarando inammissibili le questioni, la Corte ha sottolineato la necessità di adeguate garanzie per indipendenza dell'avvocato, segreto professionale e prevenzione dei conflitti di interesse.

La pronuncia conferma che la comparazione deve partire dal modello societario introdotto nel 2017.

L'articolo 16 dello schema introduce presidi contro partecipazioni fiduciarie o indirette e contro influenze dominanti esercitate mediante patti, finanziamenti, licenze o infrastrutture essenziali. L'obiettivo è coerente con le indicazioni della Corte costituzionale n. 138 del 2026. Resta però un dubbio nel rapporto con la delega: il testo sembra riservare agli avvocati, e non agli avvocati insieme agli altri professionisti, i due terzi del capitale, dei voti e degli utili. La garanzia è più rigorosa, ma proprio per questo richiede una verifica ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

La responsabilità professionale e l'indipendenza dell'avvocato

Anche nell'esercizio societario resta centrale l'esigenza di impedire che la struttura organizzativa attenui la responsabilità personale dell'avvocato o condizioni la sua indipendenza tecnica e deontologica.

La riforma deve quindi essere letta non come semplice liberalizzazione delle forme organizzative ma come ricerca di un equilibrio tra apertura a modelli professionali più complessi e conservazione delle garanzie proprie della funzione difensiva.

Su questo terreno il nucleo dei principi è largamente preesistente ed il decreto legislativo non introduce modifiche significative delle regole di governance, partecipazione e incompatibilità.

Le reti professionali

La legge delega attribuisce in maniera espresso alle reti professionali un ruolo specifico tra le forme di esercizio collettivo della professione forense.

L'art. 2, comma 1, lett. h) della legge 137/2026, colloca infatti accanto alle associazioni professionali e alle società tra avvocati anche le reti professionali, salvaguardando in ogni caso la personalità dell'incarico, l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato.

La possibilità, per i professionisti, di costituire reti non è una novità assoluta introdotta dalla legge delega perché l'art. 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81 aveva già riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare a reti di imprese in forma mista.

La vera innovazione della delega consiste quindi nella specifica tipizzazione della rete all'interno dell'ordinamento forense e, soprattutto, nella sua configurazione come modalità stabile di esercizio collettivo della professione laddove consente la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti mentre per le reti multidisciplinari richiede la presenza di almeno due avvocati iscritti all'albo e consente, proprio in tale ipotesi, che il contratto di rete abbia ad oggetto anche l'esercizio di attività proprie della professione forense.

Viene inoltre espressamente contemplata la partecipazione sia a reti-contratto sia a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica, purché il contratto istitutivo sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e preveda un organo comune e un fondo patrimoniale.

Sotto questo profilo la riforma compie un passaggio qualitativo: la rete non è più soltanto uno strumento generale di aggregazione tra professionisti, utilizzabile anche dagli avvocati, ma entra nel catalogo delle forme organizzative proprie dell'esercizio professionale forense.

Il decreto legislativo dovrà però definire con particolare precisione responsabilità, regole deontologiche, conflitti di interesse, segreto professionale, imputazione dei rapporti con il cliente e disciplina patrimoniale della rete. L'apertura organizzativa è significativa, ma non può tradursi in attenuazione della personalità della prestazione e dell'indipendenza del singolo avvocato.

Lo schema tipizza reti tra avvocati e reti multidisciplinari, sia nella forma della rete contratto sia in quella della rete soggetto, e consente la partecipazione a più associazioni, società e reti. La novità organizzativa è reale. Essa amplia le possibilità di specializzazione e presenza sul mercato, ma rende centrali le regole sui conflitti di interesse, sulla circolazione delle informazioni, sull'imputazione del rapporto con il cliente e sulla responsabilità personale dell'avvocato incaricato.

Monocommittenza e collaborazione continuativa

Ancora più netta è la novità rappresentata dalla monocommittenza.

L'art. 2, comma 1, lett. l), della legge delega impone al legislatore delegato di introdurre una disciplina organica dell'attività professionale resa, a fronte di un compenso, da un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, quando il rapporto si svolga in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa.

Il fenomeno era naturalmente già presente da anni nella realtà degli studi professionali ed era intercettato, sul piano generale, dalla disciplina del lavoro autonomo, in particolare dalla legge 81/2017; mancava però nell'ordinamento forense una disciplina organica capace di riconoscere espressamente questa figura e di governarne la tensione strutturale: da un lato la continuità e la dipendenza economica che possono caratterizzare il rapporto con il committente; dall'altro la necessaria permanenza dello status di professionista autonomo e indipendente.

La disciplina delegata dovrà rispettare i principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di lavoro, favorire l'accesso del singolo professionista al mercato e, soprattutto, salvaguardarne autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio, assicurando al collaboratore un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale.

Il richiamo alla monocommittenza ritorna inoltre nella disciplina delle incompatibilità, a conferma della volontà di sottrarre questa figura a una lettura meramente formale delle categorie tradizionali.

Si tratta di una delle innovazioni più rilevanti della riforma perché per la prima volta il legislatore delegante prende atto in modo espresso della condizione di molti avvocati che esercitano

stabilmente la professione all'interno dell'organizzazione economica di uno studio altrui senza essere né associati né soci né lavoratori subordinati.

La scelta può colmare una zona grigia dell'ordinamento, ma la qualità della riforma dipenderà dalla capacità della disciplina attuativa della delega di evitare due rischi opposti: da un lato, legittimare forme di sostanziale subordinazione prive delle relative tutele; dall'altro, irrigidire rapporti di collaborazione professionale genuinamente autonomi.

Il punto decisivo sarà quindi individuare tutele effettive senza alterare la natura della professione.

Compenso, durata e cessazione del rapporto, eventuali obblighi di esclusiva, organizzazione dell'attività, libertà di assumere incarichi, proprietà e utilizzazione della clientela, previdenza, responsabilità professionale e garanzie contro condizionamenti del committente costituiscono i principali snodi sui quali dovrà misurarsi la legislazione delegata.

° ° °

Con riguardo alle forme collettive e organizzate di esercizio sarebbe metodologicamente errato presentare la riforma del 2026 come l'atto che introduce le società tra avvocati o, in termini assoluti, la possibilità per i professionisti di aggregarsi in rete: entrambe le esperienze hanno significativi antecedenti normativi.

Sono invece innovazioni effettive la piena collocazione delle reti professionali nel sistema delle forme di esercizio forense, con la specifica disciplina delle reti tra avvocati, multidisciplinari, reti-contratto e reti-soggetto, e soprattutto l'introduzione di una disciplina organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa.

Sono due punti nei quali la riforma non si limita a riordinare il passato, ma prende posizione sull'evoluzione economica e organizzativa della professione.

Da ultimo, va evidenziato, in termini però di valutazione negativa, che la legge delega non contiene alcun principio direttivo al legislatore delegato per l'emanazione di una disciplina relativa al regime fiscale del reddito che renda conveniente per gli avvocati la scelta di esercitare la professione in forma aggregata.

La disciplina attuativa qualifica la monocommittenza come prestazione professionale intellettuale continuativa ed esclusiva. Richiede la forma scritta e l'indicazione di durata, compenso, rimborsi e preavviso; ancora il compenso ai parametri ministeriali; regola il periodo iniziale, l'indennità per mancato preavviso, il patto di non concorrenza e le tutele temporanee per gravidanza, genitorialità, adozione, malattia e infortunio.

Si tratta probabilmente dell'innovazione sociale più significativa della riforma. Rimane tuttavia la tensione già segnalata: la qualificazione legislativa del rapporto come autonomo non può legittimare una subordinazione mascherata quando ricorrano inserimento stabile nell'organizzazione, esclusività, controllo e dipendenza economica.

SPECIALIZZAZIONI, FORMAZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI

Specializzazioni

Anche le specializzazioni costituiscono un esempio di riforma che deve essere letta alla luce della disciplina attuativa formatasi dopo il 2012.

L'istituto era già previsto dalla legge 247/2012 ed è stato successivamente disciplinato in sede regolamentare con i D.M. Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, (poi modificato dal D.M. 1 ottobre 2020, n. 163).

L'innovazione più significativa riguarda l'attribuzione al CNF ed ai Consigli degli Ordini della gestione delle specializzazioni d'intesa che opereranno d'intesa con le associazioni specialistiche con l'eventuale partecipazione (non più obbligatoria) dei Dipartimenti giuridici e le Scuole di giurisprudenza.

L'articolo 25 dello schema di decreto conferma l'impianto della delega ma attribuisce nuovamente la regolazione a un decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del CNF. Poiché la delega affidava al CNF la disciplina delle modalità, lo spostamento del centro regolatorio costituisce uno dei profili sui quali il dubbio di eccesso di delega appare più serio.

Formazione continua

Il dovere di aggiornamento professionale appartiene già alla struttura della legge del 2012 ed alla disciplina deontologica.

La riforma del 2026 si inserisce quindi in una linea di continuità: la questione decisiva non è l'esistenza dell'obbligo formativo, ma il modo nel quale esso sarà organizzato, verificato e coordinato con le specializzazioni e con l'evoluzione tecnologica della professione.

Anche qui la differenza testuale non coincide necessariamente con una innovazione sostanziale.

Il decreto rende annuale l'obbligo formativo e collega al mancato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, dopo diffida e audizione, la sospensione amministrativa con effetto immediato. La formazione passa così da obbligo prevalentemente deontologico a condizione amministrativa dell'esercizio. La scelta esige un'applicazione proporzionata e garanzie procedurali effettive.

Assicurazione professionale

L'obbligo assicurativo costituisce un ulteriore settore nel quale il confronto esclusivo con il testo del 2012 sarebbe insufficiente perché il quadro previgente comprende il D.M. Giustizia 22 settembre 2016 che ha definito condizioni essenziali e massimali minimi delle coperture previste dall'art. 12 della legge 247/2012.

La delega del 2026 va quindi valutata prevalentemente come riordino o aggiornamento di un sistema già esistente, salva la necessità di verificare puntualmente le eventuali modificazioni delle coperture, dei rischi assicurati e degli obblighi informativi.

Va peraltro giudicato negativamente che la legge delega non abbia previsto la possibilità per il presunto danneggiato di agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicurativa.

Compenso professionale e parametri

La disciplina del compenso presenta un quadro più articolato: la legge 247/2012 aveva già recepito il superamento delle tariffe e disciplinato il rapporto tra accordo con il cliente, parametri e obblighi informativi ma le successive modifiche normative hanno inciso sensibilmente sulla materia. Ne consegue che la valutazione non può essere uniforme per l'intero articolo: alcuni segmenti mostrano continuità, altri una rielaborazione più marcata.

Il caso dell'equo compenso è il più evidente.

La materia ha conosciuto un'evoluzione legislativa autonoma culminata nella legge 21 aprile 2023, n. 49, che costituisce ormai il principale termine di confronto del diritto vigente.

Occorre, dunque, verificare quali elementi della disciplina generale vengono recepiti, coordinati o eventualmente modificati nell'ordinamento professionale ed in questa prospettiva l'equo compenso è una delle principali "solo apparenti novità" che emergono da un raffronto limitato al testo originario della legge 247/2012 perché la rilevanza deontologica dell'equo compenso precede la riforma del 2026: l'art. 25-bis del Codice Deontologico Forense era stato introdotto nel 2024, in attuazione di quanto previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 e nel 2026 il CNF è nuovamente intervenuto sulla disposizione con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, delimitandone espressamente l'ambito applicativo ai rapporti professionali ricompresi nella disciplina legale dell'equo compenso.

Lo schema di decreto conferma che l'equo compenso è una novità soltanto apparente rispetto al diritto vigente. Il suo nucleo deriva dalla legge 49 del 2023 e dalla disciplina deontologica

successiva. Innovativa è invece l'applicazione dei parametri come soglia minima al compenso del collaboratore monocommittente.

ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, INCOMPATIBILITÀ, SOSPENSIONE ED ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA PROFESSIONE

La disciplina dell'iscrizione conserva, nella riforma del 2026, il nucleo strutturale della legge 247/2012: possesso dei requisiti, verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, permanenza delle condizioni legittimanti e cancellazione quando esse vengano meno.

La comparazione con le previsioni della legge delega e della proposta di decreto legislativo non segnala, su questo terreno, una rifondazione degli istituti.

Le differenze acquistano rilievo soprattutto quando la legge delega interviene su profili che, nel frattempo, erano già stati modificati dal diritto vivente o dalla giurisprudenza costituzionale.

Il punto di maggiore rilievo è costituito dalla cancellazione durante la pendenza del procedimento disciplinare.

Il testo originario della legge 247/2012 impediva la cancellazione, anche su richiesta dell'interessato, quando fosse in corso un procedimento disciplinare.

Questo assetto non rappresentava però più il diritto vigente al momento della riforma del 2026: la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025 ha inciso direttamente sul sistema, eliminando il divieto e valorizzando la rinuncia all'iscrizione come espressione di un diritto potestativo.

Pertanto non può essere attribuita alla legge delega alcuna portata innovativa, che, invece deve essergli riconosciuta nella disciplina degli effetti della cancellazione sul procedimento, sulla prescrizione, sull'eventuale prosecuzione o riattivazione dell'azione disciplinare e sulle condizioni per una futura reiscrizione.

Anche la materia delle incompatibilità richiede di affiancare al testo legislativo la giurisprudenza formatasi negli anni successivi.

L'art. 18 della legge 247/2012 ha costruito un sistema articolato di incompatibilità con altre professioni, attività commerciali, cariche societarie e lavoro subordinato. Su tale sistema sono intervenute pronunce che ne hanno precisato la portata, rendendo il diritto previgente assai più definito di quanto emerga dal solo dato testuale.

Per l'incompatibilità derivante dall'esercizio di altra professione, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha valorizzato in modo rigoroso il dato dell'iscrizione in un diverso albo professionale non espressamente consentito.

Ne consegue che eventuali aperture introdotte dalla riforma del 2026 devono essere misurate non soltanto rispetto alla lettera dell'art. 18 originario, ma rispetto a un diritto vivente che aveva già consolidato un'interpretazione restrittiva.

Analoga attenzione è necessaria per le cariche societarie.

Il diritto previgente distingue la mera partecipazione o presenza in organismi societari dall'assunzione di effettivi poteri individuali di gestione. La giurisprudenza del CNF ha applicato con rigore tale distinzione, considerando incompatibili le cariche gestorie nei casi non ricompresi nelle eccezioni legislative. Pertanto, ove la delega allarghi l'area delle cariche compatibili, ci troveremmo di fronte a una innovazione effettiva e non a una semplice riscrittura.

Particolarmente significativo è il caso dell'amministratore di condominio.

La sua espressa considerazione nella riforma del 2026 potrebbe apparire, nel confronto con la legge 247/2012, come una nuova eccezione legislativa.

L'elaborazione del CNF (parere n. 23 del 20 febbraio 2013, confermato dal parere n. 36 del 20 ottobre 2019) aveva però già riconosciuto la compatibilità dell'attività personale di amministratore di condominio con l'esercizio della professione forense. La novità è quindi prevalentemente di positivizzazione e chiarificazione.

Resta distinta l'ipotesi in cui l'attività sia esercitata mediante una società e l'avvocato assuma in essa una carica dotata di poteri gestori, situazione che torna a confrontarsi con le incompatibilità societarie.

La sospensione volontaria dall'esercizio costituisce un istituto diverso dalla cancellazione.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che essa incide sull'esercizio della professione, ma non sospende né elimina la necessità che permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione. Una causa di incompatibilità, pertanto, non viene neutralizzata dalla scelta dell'avvocato di sospendersi volontariamente. Questo principio, già consolidato prima della riforma, costituisce un ulteriore esempio di diritto vivente che deve essere incorporato nella comparazione.

Il requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente appartiene già all'architettura della legge 247/2012 ed alla disciplina regolamentare previgente (D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47) sull'accertamento dell'esercizio della professione forense. La riforma del 2026 non introduce dunque il principio, ma potrà incidere sulle modalità con cui esso viene accertato e sui rapporti con gli obblighi previdenziali. È opportuno mantenere distinti i due piani: il requisito professionale per la permanenza dell'iscrizione e la disciplina previdenziale, che obbedisce a fonti e finalità proprie.

Lo schema di decreto disciplina gli effetti della cancellazione intervenuta durante il procedimento disciplinare: prosecuzione dell'azione, annotazioni, condizioni della reinscrizione ed esecuzione dell'eventuale sanzione al rientro nell'albo. La possibilità di cancellarsi non è introdotta dalla riforma, essendo già conseguenza della sentenza costituzionale n. 70 del 2025; nuova è la regolazione delle conseguenze.

La compatibilità dell'attività personale di amministratore di condominio positivizza orientamenti già espressi dal CNF. Resta distinta l'attività svolta tramite società con assunzione di poteri gestori. La sospensione volontaria continua inoltre a incidere sull'esercizio, senza neutralizzare cause di incompatibilità o requisiti necessari alla permanenza dell'iscrizione.

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

L'impianto della legge 247/2012 viene significativamente innovato, in maniera certamente positiva, con la previsione dell'istituzione presso ciascun Consiglio dell'Ordine di un albo unico degli esercenti la professione forense corredato da una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie, messa a disposizione di tutti gli Ordini a cui attingere in ogni ipotesi di trasferimento da un Ordine all'altro o di reinscrizione dopo una cancellazione.

Lo schema di decreto Il decreto attua la previsione dell'albo unico presso ciascun COA, corredato dalla scheda personale dell'iscritto e coordinato con un archivio centrale delle decisioni. L'innovazione è positiva per continuità e conoscibilità delle informazioni, purché siano definite con precisione la protezione dei dati e la distinzione fra informazioni pubbliche e informazioni riservate alle istituzioni forensi.

È inoltre istituito il registro dei consulenti legali in diritto estero per professionisti abilitati in Stati extra UE legati all'Italia da accordi di reciprocità. La novità richiede un attento coordinamento con le fonti europee e internazionali.

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

La natura degli Ordini forensi

La riforma del 2026 conserva l'impostazione pubblicistica degli Ordini forensi.

La qualificazione degli Ordini come enti pubblici non economici a carattere associativo non rappresenta una novità della delega, ma appartiene già al sistema della legge 247/2012 ed è stata valorizzata anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 173 del 2019, ha sottolineato

che gli Ordini non operano soltanto nell'interesse degli iscritti, ma svolgono funzioni connesse alla tutela dell'utenza, del diritto di difesa e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

La riforma, tuttavia, perde l'occasione di definire in maniera puntuale quali normative relative alle pubbliche amministrazioni debbano applicarsi alle Istituzioni forensi.

Il Consiglio dell'Ordine

Le funzioni essenziali del Consiglio dell'Ordine restano riconoscibili rispetto alla disciplina del 2012: tenuta degli albi, vigilanza sull'esercizio professionale, formazione, funzioni amministrative e istituzionali, rapporti con gli iscritti e con gli uffici giudiziari. Le modificazioni introdotte dalla delega devono quindi essere valutate distinguendo il mantenimento delle attribuzioni fondamentali dalla revisione dell'organizzazione interna e della disciplina elettorale.

La disciplina elettorale

La materia elettorale costituisce uno dei settori nei quali il confronto diretto con la legge 247/2012 sarebbe maggiormente fuorviante.

La legge 12 luglio 2017, n. 113 ha introdotto una disciplina specifica per l'elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali, successivamente integrata dalla normativa del 2019. La giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale sono intervenute sul limite dei mandati e sui principi di ricambio. Il diritto effettivamente vigente prima della delega del 2026 è quindi il risultato di questa stratificazione quasi integralmente riprodotta nei relativi principi di delega.

Va però segnalato, con forte preoccupazione, che le "procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali" non siano espressamente affidate alle commissioni elettorali circondariali.

Il limite dei mandati e la loro durata

L'aumento del limite dei mandati consecutivi assume un significato particolarmente netto.

Il sistema dei due mandati era stato consolidato dalla legislazione sopravvenuta, dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale n. 173 del 2019, che ne aveva riconosciuto la coerenza con le esigenze di ricambio, imparzialità, trasparenza e parità di accesso alle cariche. Il passaggio a tre mandati consecutivi previsto dalla riforma del 2026 costituisce pertanto una innovazione effettiva, e non il semplice assestamento di una disciplina ancora incerta, in quanto va a condizionare un ciclo istituzionale già consolidato: la combinazione fra durata della consiliatura e numero massimo dei mandati determina infatti il tempo massimo di permanenza nelle funzioni e incide direttamente sull'equilibrio tra continuità amministrativa e ricambio della rappresentanza forense.

Lo schema di decreto traduce la delega nel passaggio da due a tre mandati consecutivi per COA e CNF. La norma transitoria computa anche i mandati anteriori, indipendentemente dalla loro durata. Resta ferma la valutazione problematica: la continuità dell'esperienza istituzionale non può prevalere senza limiti sulle esigenze di ricambio, pluralismo e contendibilità delle cariche.

Equilibrio di genere e rappresentatività

La disciplina elettorale degli Ordini non può essere letta soltanto in termini di durata e rieleggibilità. Le regole sulla rappresentanza di genere e sulla formazione delle liste o delle candidature appartengono ormai stabilmente al sistema. La delega deve quindi essere valutata verificando se conservi, rafforzi o modifichi gli strumenti già previsti per assicurare una rappresentanza equilibrata.

Anche in questo settore la distinzione tra innovazione storica e innovazione effettiva evita di attribuire al 2026 principi già entrati nell'ordinamento attraverso la legislazione successiva al 2012.

Cariche istituzionali e funzionamento del COA

La disciplina degli organi interni del Consiglio dell'Ordine presenta prevalentemente caratteri di continuità: presidente, vice-presidente (due negli Ordini con più iscritti), segretario e tesoriere restano figure necessarie per il funzionamento dell'ente, mentre le eventuali modifiche dei poteri, delle modalità di elezione o delle incompatibilità interne dovranno essere misurate sul dettaglio della legislazione delegata.

Il Consiglio Nazionale Forense

Anche per il Consiglio Nazionale Forense il nucleo istituzionale resta sostanzialmente immutato.

Il CNF conserva la duplice dimensione di organo rappresentativo istituzionale dell'avvocatura e di giudice speciale nelle materie attribuitegli dalla legge.

Le funzioni normative e deontologiche, la rappresentanza istituzionale e la giurisdizione disciplinare costituiscono elementi già presenti nel sistema.

Va evidenziata, per alcuni profili relativi al CNF, una corrispondenza particolarmente elevata tra disciplina previgente e delega. È il caso, in particolare, dei meccanismi che mantengono la struttura rappresentativa territoriale e, ove riprodotti, dei criteri di ponderazione del voto. L'unica vera novità è costituita dalla previsione di un terzo seggio attribuito ai Distretti che contino più di 20.000 iscritti che mira a correggere le maggiori asimmetrie demografiche senza abbandonare la struttura distrettuale.

Deve essere segnalata, in termini critici, l'asimmetria fra la disciplina elettorale dei Consigli dell'Ordine e quella del Consiglio Nazionale Forense. Per i COA l'articolo 40 della bozza di decreto regola puntualmente la scansione delle elezioni, mentre l'articolo 51 definisce la durata del mandato, il limite dei tre mandati consecutivi e il periodo di sei anni che deve trascorrere prima di una nuova candidatura. Per il CNF l'articolo 57 prevede la durata triennale, il limite di tre elezioni consecutive, lo svolgimento delle elezioni nei quindici giorni precedenti la scadenza e la permanenza del Consiglio uscente per gli affari correnti fino all'insediamento del nuovo; non stabilisce però, con analogia chiarezza, il momento iniziale del mandato né, soprattutto, il periodo necessario affinché, dopo tre mandati consecutivi, il consigliere nazionale torni eleggibile.

La lacuna è particolarmente rilevante perché il limite dei mandati ha senso soltanto se sono certi sia il criterio di consecutività sia il tempo necessario a interromperla.

L'articolo 93, comma 5, dispone il computo anche dei mandati svolti prima dell'entrata in vigore, ma non estende al CNF il periodo cuscinetto di sei anni previsto dall'articolo 51 per i COA. Ne deriva una disparità di disciplina priva di evidente giustificazione, suscettibile di produrre incertezza interpretativa e contenzioso proprio su un tema che incide sul ricambio e sul pluralismo della rappresentanza forense.

Autonomia istituzionale e responsabilità pubblica

Nel complesso, la parte ordinamentale della riforma conferma un modello nel quale autonomia dell'avvocatura e natura pubblicistica degli Ordini non sono concetti contrapposti. L'autogoverno professionale è giustificato proprio dalla funzione che l'avvocatura svolge nel sistema della giurisdizione e dalla necessità che le istituzioni forensi operino secondo regole di imparzialità, trasparenza, rappresentatività e responsabilità. Le modifiche elettorali del 2026 devono essere valutate alla luce di questo equilibrio.

Il capitolo istituzionale presenta dunque due tendenze diverse: da un lato, una forte continuità nella natura degli Ordini, nelle funzioni fondamentali dei COA e nel ruolo del CNF, dall'altro, innovazioni effettive nella disciplina della rappresentanza e, in particolare, nel limite dei mandati e nella durata delle consiliature.

TIROCINIO, ACCESSO ALLA PROFESSIONE ED ESAME DI STATO

L'accesso alla professione

La disciplina dell'accesso alla professione è uno dei settori nei quali occorre distinguere con particolare rigore tra permanenza dei principi fondamentali e modificazione delle modalità

concrete. La legge 247/2012 aveva già costruito un percorso fondato su tirocinio professionale, formazione, verifica dell'effettività della pratica ed esame di Stato.

La riforma del 2026 non abbandona questo modello, ma interviene sulla sua organizzazione e, soprattutto, su un esame di abilitazione che era già stato modificato immediatamente prima della legge delega.

Il tirocinio professionale

Sul piano della durata, il tirocinio mostra una sostanziale continuità con la disciplina previgente che comprende il D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, adottato in attuazione dell'art. 41, comma 13, legge 247/2012.

Le novità più significative riguardano le modalità di svolgimento, la formazione complementare, i controlli sull'effettività della pratica e l'eventuale coordinamento con esperienze formative diverse. Per questi profili la valutazione definitiva dipenderà in parte dalle scelte attuative che verranno effettuate in sede di legislazione delegata.

Effettività della pratica e funzione formativa

Il tirocinio non è configurato come mero decorso temporale, ma come periodo destinato all'acquisizione concreta delle competenze professionali e deontologiche.

Questo principio era già presente nella legge 247/2012 e nella disciplina attuativa (i corsi di formazione per l'accesso sono stati disciplinati dal D.M. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, successivamente modificato dal D.M. 5 novembre 2018, n. 133).

La delega può rafforzare i meccanismi di certificazione e controllo, ma non introduce ex novo l'esigenza di effettività; anche in questo ambito, pertanto, la differenza testuale deve essere distinta dall'innovazione sostanziale.

La formazione del praticante si colloca nel più ampio processo di professionalizzazione dell'accesso: la disciplina successiva al 2012 ha progressivamente reso più strutturato il rapporto tra pratica presso lo studio, corsi di formazione e preparazione all'esame; la legge delega deve essere letta come ulteriore passaggio di questo percorso.

Le innovazioni effettive saranno quelle che modificheranno obblighi, contenuti, verifiche e rapporti tra formazione teorica ed esperienza pratica.

L'esame di Stato

La materia dell'esame di Stato costituisce un caso particolarmente evidente di "solo apparente novità".

Se si confrontasse la delega del 2026 soltanto con la disciplina originaria della legge 247/2012, il nuovo modello apparirebbe profondamente innovativo; tuttavia, prima dell'approvazione della delega era già intervenuto il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. 8 agosto 2026, n. 183), che ha modificato la struttura dell'esame per cui il termine di confronto effettivo non è quindi l'esame delineato nel 2012, ma quello risultante dalla normativa del giugno 2026.

Questo passaggio modifica in modo sostanziale il giudizio comparativo: ciò che rispetto alla legge 247/2012 merita un indice storico di forte discontinuità può risultare, rispetto al diritto già vigente prima della delega, sostanzialmente confermativo o soltanto evolutivo.

La nuova configurazione delle prove d'esame deve quindi essere scomposta nei suoi elementi: numero e struttura degli scritti, utilizzabilità dei codici, criteri di valutazione, composizione delle commissioni e articolazione dell'orale non possono essere valutati unitariamente ma si dovrà verificare con molta attenzione se e quali interventi verranno realizzati da parte del legislatore delegato.

La riforma dell'accesso non è soltanto una questione organizzativa, ma incide sulla qualità futura dell'avvocatura. Al di là della tecnica delle singole prove, resta centrale la funzione dell'esame di Stato: verificare l'idoneità all'esercizio di una professione che partecipa alla tutela dei diritti e al funzionamento della giurisdizione.

Ogni semplificazione procedurale deve pertanto essere valutata insieme alla capacità dell'esame di accertare preparazione giuridica, capacità argomentativa, padronanza degli strumenti professionali e conoscenza dei doveri deontologici.

Lo schema consolida due prove scritte e una prova orale, recependo in larga misura il modello già introdotto dal decreto legge 100 del 2026, convertito dalla legge 145 del 2026. L'innovazione va quindi cercata soprattutto nella composizione delle commissioni, nei criteri di valutazione, nelle incompatibilità e nel regime applicabile dalla sessione 2027.

Il rapporto tra università, tirocinio e professione

La delega si colloca inoltre in una tendenza più ampia a ridurre la distanza tra formazione universitaria e ingresso nella professione: anticipazione di parti del tirocinio, convenzioni e percorsi formativi integrati erano già presenti nel sistema; l'eventuale rafforzamento di questi strumenti dovrà essere valutato verificando se favorisca realmente una preparazione professionale più efficace senza trasformare il tirocinio in un adempimento meramente formale.

Regime transitorio

In materia di accesso assume particolare rilievo la disciplina transitoria.

Le modifiche dell'esame incidono infatti su candidati che hanno iniziato il tirocinio sotto regole diverse e che potrebbero trovarsi, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, in fasi differenti del percorso. Per questa ragione il legislatore delegato dovrà indicare con assoluta chiarezza a quali sessioni ed a quali praticanti si applicherà concretamente ciascun regime attualmente vigente.

Il decreto conferma la centralità della disciplina transitoria. Tirocinio ed esame avranno applicazioni differite e, per un periodo, candidati e istituzioni dovranno operare con regimi paralleli. La semplificazione promessa dipenderà dalla possibilità di individuare senza incertezza quale regola si applichi, da quando e a quali percorsi già iniziati.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

La disciplina della responsabilità deontologica è uno dei settori nei quali la riforma del 2026 deve essere letta con particolare attenzione al diritto vivente.

La legge 247/2012 aveva profondamente riorganizzato il sistema, separando la funzione amministrativa dei Consigli dell'Ordine dalla funzione disciplinare attribuita ai Consigli distrettuali di disciplina e definendo procedimento, sanzioni, prescrizione e impugnazioni. La delega del 2026 conserva questa architettura di fondo, ma interviene su singoli snodi che possono avere notevole rilievo pratico.

Il Consiglio distrettuale di disciplina

L'istituzione del Consiglio distrettuale di disciplina rappresenta una delle scelte più qualificanti della legge 247/2012, diretta a separare la funzione disciplinare dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Le modifiche del 2026 devono quindi essere valutate sul terreno della composizione, della governance, delle incompatibilità e delle modalità di funzionamento del CDD, non sull'esistenza stessa dell'organo.

L'articolo 79 attribuisce al CNF poteri ispettivi, la possibilità di esaminare procedimenti archiviati e il potere di dichiarare la decadenza dei componenti dei CDD per scarsa laboriosità abituale. La funzionalità degli organi è un obiettivo legittimo, ma la disposizione incide sull'autonomia disciplinare e sullo status dei componenti senza trovare nella delega un criterio altrettanto

specifico. È quindi necessario un controllo rigoroso sia sull'articolo 76 della Costituzione sia sulle garanzie del procedimento di decadenza.

Autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale

Il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale appartiene già alla disciplina legislativa e ha ricevuto un'elaborazione particolarmente significativa dalla giurisprudenza del CNF e delle Sezioni Unite che ha ribadito che le valutazioni disciplinari conservano una propria autonomia e che il rapporto con il processo penale deve essere governato dalle specifiche regole previste dalla legge.

La riforma del 2026, ove ribadisce tale principio, si colloca dunque in piena continuità con il diritto previgente.

La prescrizione disciplinare

L'art. 56 della legge 247/2012 ha fissato in sei anni il termine base della prescrizione dell'azione disciplinare. Questo dato è stato ampiamente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo agli illeciti permanenti e alla decorrenza del termine. La riproposizione del termine di sei anni nella riforma non rappresenta pertanto una innovazione.

Più complessa è la disciplina degli atti interruttivi e del limite massimo.

Le Sezioni Unite hanno chiarito il funzionamento del sistema introdotto dalla legge 247/2012: gli atti interruttivi determinano la decorrenza di un nuovo termine, ferma l'esistenza di un limite massimo complessivo, tenuto conto delle sospensioni previste dalla legge.

Si tratta di un diritto vivente ormai molto definito. Per questo ogni modifica della delega deve essere misurata rispetto a tale assetto concreto e non soltanto rispetto alla formulazione originaria dell'art. 56 della legge 247/2012.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha inoltre distinto la disciplina della prescrizione dalla regola della *lex mitior* in materia deontologica, escludendo l'applicazione retroattiva del più favorevole regime prescrizionale della legge 247/2012 agli illeciti anteriori alla sua entrata in vigore. Questo orientamento conferma l'autonomia della disciplina legale della prescrizione e rende necessario mantenere separati, nella futura attuazione, il regime sostanziale delle sanzioni e quello temporale dell'azione disciplinare.

Lo schema conserva il termine base di sei anni e precisa atti interruttivi, limite massimo e regime temporale. La novità è dunque di sistemazione e coordinamento rispetto a un diritto vivente già ampiamente definito dalle Sezioni Unite.

La cancellazione dell'iscritto e il procedimento disciplinare

La sentenza della Corte costituzionale n. 70/2025 incide anche sul sistema disciplinare in senso stretto. Caduto il divieto di cancellazione in pendenza del procedimento, la questione non è più se l'avvocato possa ottenere la cancellazione, ma quali effetti essa produca sul procedimento già instaurato e sulla possibilità di esercitare o proseguire l'azione disciplinare.

La delega del 2026 trova quindi un sistema già costituzionalmente modificato ed innova soprattutto nella regolazione delle conseguenze procedurali.

L'attuazione conferma che il baricentro non è più il divieto di cancellazione, ormai caduto, ma la continuità dell'azione disciplinare e gli effetti sulla futura iscrizione. In questo senso il decreto completa, senza contraddirla, la trasformazione imposta dalla Corte costituzionale.

La sospensione cautelare

La sospensione cautelare disciplinare è istituto distinto dalla sanzione e risponde ad esigenze proprie di tutela dell'affidamento della collettività e della funzione professionale. Le Sezioni Unite hanno recentemente confermato l'autonomia della misura disciplinare rispetto alle misure interdittive adottate in sede penale: il limite temporale previsto per la sospensione disciplinare non può essere confuso con la durata della cautela penale. Anche questo principio costituisce ormai parte della quadro vigente immediatamente precedente alla delega.

La sospensione cautelare non può superare un anno e perde efficacia se entro sei mesi il CDD non delibera il provvedimento sanzionatorio. La previsione introduce un limite temporale certo e deve essere valutata positivamente sul piano delle garanzie.

Le sanzioni disciplinari

Il sistema sanzionatorio costruito dalla legge 247/2012 conserva la graduazione tra misure di diversa intensità e impone proporzionalità tra gravità della violazione e risposta disciplinare. Le eventuali modificazioni della delega dovranno essere valutate distinguendo la conservazione delle categorie sanzionatorie dalla revisione dei presupposti, della durata o degli effetti. In questo settore il relativo decreto legislativo sarà determinante per stabilire l'effettiva portata innovativa.

L'impugnazione davanti al CNF

L'impugnazione delle decisioni disciplinari davanti al Consiglio nazionale forense costituisce elemento strutturale del sistema e non viene introdotta dalla riforma mentre è positivamente innovativo il raddoppio del termine previsto dalla legge delega.

Il termine per il ricorso al CNF viene portato da trenta a sessanta giorni; l'archiviazione diventa impugnabile e il segnalante riceve comunicazione dell'esito. Sono innovazioni procedurali effettive, da coordinare con il diritto di difesa dell'incolpato e con la funzione non privatistica dell'azione disciplinare.

Il ricorso alle Sezioni Unite

La tutela giurisdizionale contro le decisioni del CNF resta affidata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei limiti già previsti dall'ordinamento. Anche questo elemento appartiene alla struttura storica della giurisdizione disciplinare forense.

Le modificazioni eventualmente introdotte dalla delega dovranno essere valutate soprattutto con riguardo ai termini, agli effetti sospensivi e al coordinamento con la disciplina processuale.

La riabilitazione disciplinare

Tra le novità più significative emerge l'introduzione di un istituto generale di riabilitazione disciplinare (che deve essere tenuto distinto dalla reiscrizione dell'avvocato radiato, già conosciuta dal sistema previgente).

La riabilitazione incide sulla permanenza e sugli effetti del precedente disciplinare e introduce una logica di recupero professionale che non coincide con la semplice possibilità, ricorrendone i presupposti, di ottenere una nuova iscrizione..

L'istituto della riabilitazione può assumere una portata sistematica che va oltre il singolo procedimento. Esso pone il problema della funzione della sanzione disciplinare: non soltanto tutela dell'affidamento e repressione della violazione, ma anche possibilità che il decorso del tempo e la condotta successiva dell'interessato incidano sugli effetti del precedente.

Il decreto rende operativo l'istituto, utilizzabile una sola volta e applicabile anche alle sanzioni pregresse, con esclusione della radiazione. La valutazione favorevole resta confermata: la riabilitazione introduce una prospettiva di recupero professionale e impedisce che ogni precedente produca effetti indefiniti, senza cancellare le esigenze di tutela dell'affidamento collettivo.

Garanzie procedurali

La riforma deve essere letta anche alla luce delle garanzie del procedimento: contestazione dell'addebito, diritto di difesa, contraddittorio, motivazione e possibilità di impugnazione. Questi principi sono già incorporati nel sistema della legge 247/2012 e nella giurisprudenza e l'eventuale semplificazione delle forme non potrà quindi tradursi in una riduzione delle garanzie essenziali, che costituiscono il necessario contrappeso all'esercizio del potere disciplinare.

Nel dibattito la sezione può riqualificare il fatto anche in senso più grave, assegnando un termine difensivo di almeno venti giorni. La garanzia temporale è necessaria, ma l'applicazione concreta dovrà rispettare pienamente la correlazione fra contestazione e decisione. Il richiamo verbale viene qualificato come misura non sanzionatoria.

RIEPILOGO

La ricognizione fin qui svolta consente di formulare una prima conclusione: la riforma del 2026 presenta una portata innovativa reale, ma meno estesa di quanto potrebbe apparire da un confronto esclusivamente testuale con la legge 247/2012.

Nei quasi quattordici anni intercorsi, l'ordinamento forense è stato progressivamente trasformato da interventi legislativi, regolamentari, deontologici e giurisprudenziali.

Il testo della delega opera quindi su un ordinamento già significativamente diverso da quello entrato in vigore nel 2013.

Le aree di sostanziale continuità

La continuità prevale anzitutto nei principi fondamentali della professione: autonomia e indipendenza dell'avvocato, funzione difensiva, personalità e responsabilità della prestazione, doveri deontologici, segreto professionale e ruolo istituzionale degli Ordini. Analoga continuità caratterizza il nucleo del tirocinio, l'obbligo di formazione, l'assicurazione professionale, l'esistenza dell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e l'architettura di fondo del sistema disciplinare. In questi settori la riforma appare soprattutto diretta a riordinare, coordinare o rafforzare principi già presenti.

Le “novità solo apparenti”

Le società tra avvocati non nascono nel 2026, perché il sistema era già stato profondamente modificato dalla legge 124/2017. L'equo compenso non può essere letto prescindendo dalla legge 49/2023.

Le specializzazioni e l'assicurazione professionale erano già state oggetto di disciplina attuativa.

La compatibilità dell'attività personale di amministratore di condominio era già stata riconosciuta in sede forense.

La possibilità di cancellazione durante la pendenza del procedimento disciplinare era già conseguenza della Corte costituzionale n. 70/2025.

Infine, la nuova configurazione dell'esame di Stato deve essere confrontata con la disciplina introdotta dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. 8 agosto 2026, n. 183) e non soltanto con quella del 2012.

Le innovazioni effettive più significative

Una volta individuate le “novità solo apparenti”, emergono con maggiore precisione le scelte realmente innovative; tra esse assumono particolare rilievo:

- il ripristino del giuramento in luogo dell'impegno solenne;
- l'istituzione dell'albo unico degli esercenti la professione forense e della scheda personale di ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;
- la modifica del limite dei mandati negli organi forensi, rispetto a un sistema dei due mandati ormai consolidato;
- le modificazioni effettive dei termini e di alcuni snodi del procedimento disciplinare e soprattutto l'introduzione di un autonomo istituto di riabilitazione disciplinare.

Valutazione critica delle principali innovazioni.

La qualificazione come innovazione effettiva non implica, di per sé, un giudizio favorevole:

- il ripristino del giuramento riceve, per le ragioni esposte, una valutazione critica;
- l'ampliamento del limite dei mandati negli organi forensi merita invece una valutazione problematica: alla maggiore continuità dell'esperienza istituzionale si contrappone l'indebolimento delle esigenze di ricambio, apertura della rappresentanza e prevenzione della cristallizzazione delle cariche che avevano sorretto il limite dei due mandati;
- analoga cautela deve accompagnare le modifiche della durata degli organi e dei mandati del CNF, da giudicare non in astratto ma in relazione al complessivo equilibrio fra stabilità, rappresentatività e ricambio.

La riabilitazione disciplinare appare invece, in linea di principio, un'innovazione meritevole di valutazione favorevole, perché introduce nel sistema una prospettiva di recupero professionale dopo l'esaurimento degli effetti della sanzione; il giudizio definitivo dipenderà tuttavia dai presupposti, dai termini e dagli effetti stabiliti dalla disciplina attuativa.

L'elenco delle innovazioni effettive deve essere completato con due profili che incidono direttamente sul modello economico e organizzativo della professione:

- il primo è la specifica assunzione delle reti professionali tra le forme di esercizio collettivo dell'attività forense. La novità non consiste nell'astratta possibilità per i professionisti di

costituire reti, già riconosciuta dalla legge 81/2017, ma nella loro tipizzazione nell'ordinamento forense e nella possibilità di utilizzare reti tra avvocati o multidisciplinari, anche nella forma della rete-soggetto, per organizzare stabilmente l'esercizio professionale nel rispetto della personalità dell'incarico e dell'indipendenza del difensore

- il secondo, ancora più significativo, è la disciplina organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa. La delega riconosce legislativamente una figura professionale diffusa ma finora priva di uno statuto forense specifico e impone di coniugare l'accesso al mercato con la tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e del diritto a un compenso congruo e proporzionato. È un terreno sul quale la riforma può incidere concretamente sulla condizione economica e professionale, in particolare, degli avvocati che operano stabilmente all'interno di organizzazioni professionali altrui.

Il significato istituzionale della riforma

La riforma non sembra dunque orientata a sostituire integralmente il modello della legge 247/2012, ma a consolidare entro un quadro unitario una disciplina che, negli anni, si è progressivamente frammentata tra legge professionale, legislazione speciale, regolamenti, codice deontologico e diritto giurisprudenziale, incorporando nell'ordinamento generale molte delle trasformazioni già intervenute nel frattempo.

In altre parole, si viene a realizzare, con più di dieci anni di ritardo, quel "testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense" che il Governo avrebbe dovuto predisporre entro il 3 febbraio 2015 così come previsto dal comma 1 dell'art. 64 della legge 247/2012.

CONCLUSIONI

Dall'esame, necessariamente sommario, fin qui svolto emergono profili sui quali l'Avvocatura è chiamata a una valutazione istituzionale

La riforma non pone soltanto problemi di tecnica normativa perché alcune scelte incidono sul modo in cui l'Avvocatura rappresenta sé stessa nell'ordinamento e sul rapporto fra professione, giurisdizione e poteri pubblici.

Per tali profili è opportuno affiancare alla ricostruzione normativa una valutazione istituzionale esplicita, senza confondere il dato interpretativo con la scelta politico-forense.

Autonomia e indipendenza.

Ogni intervento attuativo dovrebbe essere valutato assumendo autonomia e indipendenza non come formule identitarie, ma come garanzie funzionali del diritto di difesa. In questa prospettiva acquistano rilievo la disciplina delle incompatibilità, delle società tra avvocati, dell'ingresso di capitali e dei conflitti di interesse.

Rappresentanza e ricambio. Le modifiche dei mandati negli organi forensi non possono essere giudicate soltanto in termini di efficienza o continuità amministrativa.

Esse investono il pluralismo interno dell'Avvocatura, la contendibilità delle cariche e la possibilità di accesso di nuove esperienze alla rappresentanza istituzionale.

Accesso alla professione.

La semplificazione dell'esame non dovrebbe tradursi in un abbassamento della qualità della selezione. L'interesse dell'Avvocatura non è rendere l'accesso artificialmente difficile, ma assicurare che l'abilitazione continui a verificare capacità giuridica, argomentativa, professionale e deontologica.

Equo compenso.

Il tema non riguarda soltanto il rapporto economico con il cliente forte. Esso investe l'indipendenza concreta del professionista: una prestazione imposta a condizioni incompatibili con dignità e sostenibilità economica può compromettere, indirettamente, anche la qualità e l'autonomia della difesa.

Società tra avvocati e capitale.

L'apertura a modelli organizzativi complessi può favorire aggregazione e competitività, ma richiede presidi particolarmente rigorosi affinché il potere economico del socio o dell'investitore non si traduca in condizionamento della scelta professionale.

La sentenza Corte Cost. n. 138/2026 rende questo profilo ancora più evidente.

Organizzazione degli studi e tutela dell'avvocato economicamente dipendente.

Reti e monocommittenza mostrano che l'indipendenza dell'avvocato non è soltanto una garanzia nei confronti dei poteri pubblici o del capitale esterno. Essa deve essere protetta anche all'interno delle organizzazioni professionali. La crescita dimensionale degli studi, la specializzazione e l'aggregazione possono migliorare qualità e competitività, ma rendono necessario evitare che il potere organizzativo o economico del professionista o della struttura committente si trasformi in potere di condizionamento della prestazione difensiva.

La futura disciplina della monocommittenza sarà quindi un banco di prova particolarmente importante: dovrà riconoscere la vulnerabilità economica che può derivare dalla dipendenza da un unico committente senza assimilare automaticamente il rapporto al lavoro subordinato e senza sacrificare l'indipendenza intellettuale che caratterizza l'esercizio della professione forense.

Disciplina e riabilitazione.

Un sistema disciplinare credibile deve essere rigoroso nelle garanzie e proporzionato nelle conseguenze. La riabilitazione può rappresentare un'evoluzione positiva se evita che la sanzione produca effetti indefiniti dopo l'avvenuto recupero professionale, senza indebolire la tutela dell'affidamento collettivo.

Riordino delle fonti.

La stratificazione normativa formatasi dal 2012 al 2026 dimostra l'utilità di un riordino. Il risultato, tuttavia, dovrebbe essere giudicato non dalla sola riduzione del numero delle fonti, ma dalla chiarezza delle regole, dalla stabilità del sistema e dalla capacità di evitare nuovi rinvii regolamentari che ricreino la frammentazione.

QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE

Dalla comparazione fin qui operata emerge una serie di questioni che non possono essere risolte mediante il solo raffronto testuale: sono i temi sui quali il dibattito pubblico dovrebbe concentrarsi, perché coinvolgono il modello di Avvocatura che la nuova disciplina intende costruire.

Le domande che seguono non anticipano necessariamente una risposta, ma individuano i criteri con i quali valutare la legislazione delegata di imminente emanazione.

Quale idea di Avvocatura ?

La riforma rafforza davvero l'avvocato come soggetto autonomo e indipendente della giurisdizione oppure introduce, anche simbolicamente, elementi che tendono a ricondurlo entro una logica di appartenenza istituzionale ?

Il tema del giuramento è, sotto questo profilo, tutt'altro che marginale.

Quale rappresentanza istituzionale ?

L'ampliamento della permanenza negli organi favorisce continuità e competenza oppure rischia di ridurre ricambio e pluralismo ? Il giudizio dovrebbe essere formulato considerando insieme durata delle cariche, limiti dei mandati, sistemi elettorali e condizioni di accesso alla rappresentanza.

Quale accesso alla professione ?

La nuova disciplina dell'esame riesce a coniugare semplificazione, certezza delle procedure e qualità della selezione ? L'obiettivo non può essere né una selezione meramente quantitativa né un abbassamento della soglia professionale, ma una verifica attendibile delle competenze necessarie alla difesa.

Quale modello economico della professione ?

Società, aggregazioni, multidisciplinarietà ed eventuale presenza di capitale possono rafforzare la capacità organizzativa degli studi. Il limite invalicabile deve però rimanere l'impossibilità che interessi economici esterni condizionino scelta difensiva, segreto, conflitti di interesse e indipendenza dell'avvocato.

Quale tutela del compenso ?

L'equo compenso deve essere considerato soltanto come disciplina economica oppure come garanzia indiretta dell'autonomia professionale e della qualità della difesa ? Il coordinamento fra legge professionale, legge 49/2023, parametri e disciplina deontologica sarà uno dei banchi di prova dell'attuazione.

Quale sistema disciplinare ?

La maggiore efficienza del procedimento deve accompagnarsi a garanzie effettive di difesa, proporzionalità e certezza dei tempi. La riabilitazione introduce inoltre una questione di principio: se e a quali condizioni l'ordinamento professionale debba riconoscere che una sanzione, una volta eseguita e trascorso un congruo periodo, non può produrre conseguenze indefinite.

Quale semplificazione normativa ?

La riforma sarà realmente riuscita se consentirà a iscritti, Consigli dell'Ordine e cittadini di individuare con maggiore certezza la disciplina applicabile.

Una delega che producesse una nuova stratificazione di legge, decreti, regolamenti e discipline transitorie mancherebbe uno degli obiettivi più importanti del riordino.

Da non sottovalutare, infine, il rischio, assai concreto, che si profili una nuova stagione di contenzioso giudiziario.

° ° °

In conclusione, il parametro con cui giudicare la legge delega non dovrebbe essere la quantità delle novità, bensì la loro capacità di rafforzare la funzione difensiva, l'indipendenza dell'avvocato, la qualità professionale, il pluralismo della rappresentanza e la certezza delle regole.

È su questi criteri, più che sulla mera discontinuità rispetto al 2012, che potrà essere formulato il giudizio conclusivo sulla riforma.

(4 ottobre 2016)